



COMUNE DI VIGGIANO

Provincia di Potenza

POLIZIA LOCALE

AVVISO

AUTORIZZAZIONE ALLA MACELLAZIONE DOMICILIARE DEI SUINI PER USO FAMILIARE

DISPOSIZIONE REGIONALE

DELL'U.O.C. VETERINARIA AREA "B"

Che la macellazione a domicilio, per esclusivo consumo familiare, degli animali della specie suina durante la stagione invernale 2021/2022, nel territorio di competenza dell'ASP avvenga nel rispetto delle seguenti indicazioni :

1. La macellazione a domicilio è permessa solo per il consumo familiare delle carni ed è vietata la loro vendita e quella dei salumi provenienti da macellazione a domicilio;
2. E' consentito macellare per autoconsumo massimo quattro suini per nucleo familiare, purché i richiedenti abbiano adempiuto all'obbligo di registrazione dell'allevamento in banca dati (BDR). Questo adempimento è obbligatorio anche per coloro che detengono un solo capo. In tale fattispecie non ricadono, invece, coloro che detengono il capo per il tempo strettamente necessario per provvedere alla macellazione. La regione Basilicata ha indicato, come tempo massimo, per procedere alla macellazione di questi animali n° (7) sette giorni. In tal caso la macellazione viene autorizzata dal servizio veterinario dell'UOC AREA B competente per territorio, solo se viene garantita la tracciabilità della movimentazione, dall' allevamento di ingrasso al domicilio del destinatario, mediante la compilazione del modello 4 che deve riportare: il codice aziendale, la denominazione, l'indirizzo dell'allevamento di provenienza, il codice identificativo dell'animale e la destinazione con l'indicazione del nome, codice fiscale del destinatario e l'indirizzo del luogo ove si procederà alla macellazione. La causale deve riportare la seguente dicitura: "uscita per macellazione domiciliare per autoconsumo.
3. La macellazione domiciliare dei suini appartenenti ad allevamenti registrati come "familiari" deve assicurare la tracciabilità degli animali, pertanto il destinatario se è in possesso del :
 - a) codice aziendale deve procedere allo scarico dell'animale dalla BDR entro e non oltre 7 giorni dalla data di avvenuta macellazione;
 - b) codice fiscale (destinatari non registrati in BDR), l'operazione di scarico dell'animale si intende adempiuta dall'allevamento di provenienza quando la causale della movimentazione, nel Modello 4, riporta la dicitura: "uscita per macellazione domiciliare per autoconsumo;
4. Non arrecare disturbo alle abitazioni vicine nel corso delle operazioni di macellazione;
5. Utilizzare solo acqua con caratteristiche di potabilità;
6. Differire la macellazione e richiedere la visita sanitaria qualora siano evidenti segni di sospetta malattia;
7. Stordire l'animale con pistola a proiettile captivo, o altro mezzo autorizzato prima del dissanguamento ed evitare di provocare inutili sofferenze all'animale; (Reg 1099/2009);
8. Rendere disponibili per la visita veterinaria, oltre la carcassa dell'animale /degli animali i seguenti organi: Lingua, tonsille, esofago, trachea, polmoni, cuore, diaframma e fegato completi e connessi anatomicamente, reni; milza;
9. Qualora nella carcassa o organi vi fossero segni di alterazioni che deviano dalla normalità, segnalarlo quanto prima al Servizio Veterinario e tenere a disposizione il tutto;

10. Non spandere i liquami e contaminare i corsi d'acqua e i fossi;
11. Coloro che intendono procedere alla macellazione domiciliare per autoconsumo devono comunicare: cognome, nome, indirizzo ed il codice aziendale dell'allevamento (ove presente), il giorno, l'ora ed il luogo in cui avverrà la macellazione, almeno 4 giorni lavorativi prima della data di macellazione, al fine di consentire la prescritta visita sanitaria, al veterinario competente per territorio, Dott. Mario Romano – cell. Az. 3389987974. *La modulistica potrà essere estratta dal sito dell'ASP <http://www.aspbasilicata.it/> Cliccare a seguire su Mascherina _ dipartimenti, dipartimento di prevenzione sanità e benessere animale / area B UOC veterinaria Area B Macellazione Suini a Domicilio, oppure si può ritirare presso l'Ufficio di Polizia Locale del Comune di Viggiano;*
12. Al fine di razionalizzare i controlli ,ove non vi fosse possibilità di procedere ai controlli presso il domicilio dei richiedenti, è data facoltà ai soli veterinari dell'area B di far confluire gli organi da sottoporre ad ispezione e campionamento, presso uno stabilimento di macellazione di loro competenza ,previo assenso dei titolari.
13. Per la prescritta visita sanitaria occorre effettuare un Versamento sul c.c.p. Postale 1031703539 intestato all'ASP Dipartimento di Prevenzione Area "B" Via L Ciccotti 85100 - POTENZA; indicando la Causale: Macellazione domiciliare suini;
14. Per la macellazione di un singolo Suino la tariffa è di totale di 20,91, comprensiva di € 12,16 quale onorario per la prestazione ispettiva ed € 8,75 quale ristoro delle spese di benzina, di conseguenza se nella stessa giornata vengono macellati più suini la tariffa è di 33,01 per 2 suini, € 45,11 per tre suini, € 57,21 per quattro suini;
15. All'atto dell'ispezione vanno consegnati al veterinario che effettua la visita i seguenti documenti: Comunicazione, in originale, relativa alla macellazione; ricevuta dell'avvenuto versamento all'ASP dei diritti dovuti e la ricevuta del Versamento intestata al laboratorio che dovrà effettuare gli esami trichinoscopici se dovuta;
16. **E' fatto divieto assoluto** di consumare le carni prima della visita del veterinario e della comunicazione dell'esito favorevole dell'esame trichinoscopico, ed è consentita la lavorazione e trasformazione delle stesse dopo la visita, purché i prodotti derivati siano tenuti a disposizione dell'autorità sanitaria competente sino alla comunicazione dell'esito favorevole dell'esame trichinoscopico.

ULTERIORE DISPOSIZIONE

VALUTATO che le macellazioni si effettueranno in costanza dell'epidemia da covid è opportuno che le operazioni di macellazioni e l'ispezione delle carni, da parte del veterinario avvengano nel rispetto delle norme dettate dalle autorità competenti, vigenti al momento della macellazione, al fine di evitare qualsiasi contagio interumano.

AVVERTENZE

- chiunque macelli senza preavviso e senza controllo veterinario, a norma dell'art. 13 del R.D. 3298/28, è punito dall'art. 358 dei T.U.LL.SS. Modificato dall'art. 16 del D.Lgs. 196/1999, a cui si aggiunge il sequestro amministrativo cautelare e successiva possibile distruzione della carcassa (carne) ai sensi della Legge 689/81;
- chi vende carni (o prodotti derivati) dei suini macellati a domicilio è soggetto alla sanzione da € 1.500,00 a € 9.000,00 ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 193/07, oppure da € 3.000,00 a € 18.000,00 ai sensi dell'art. 6, comma 10 del D.Lgs. 193/07;
- chi non sottopone gli animali a stordimento preventivo è punito con sanzione da € 2.000,00 a € 6.000,00 ai sensi del D.Lgs. 6.11.2013, n. 131, salvo che il fatto non costituisca reato.

Il Veterinario di riferimento è il Dott. Mario Romano – cellulare aziendale **3389987974**
da contattare almeno 4 giorni prima della macellazione
il giorno nella settimana riservato per l'ispezione sanitaria è esclusivamente il martedì